



TRIBUNALE DI LAGONEGRO

SEZIONE CIVILE

R.G.V.G. n° 479/2018

La Dott.ssa Giuliana Santa Trotta in qualità di giudice designato

VISTO il piano del consumatore depositato nell'interesse di [REDACTED]
in qualità di debitorie consumatore;

RILEVATO che al piano è allegata la documentazione prevista dall'art 9, II comma, legge 3/2012 nonché la relazione di attestazione della fattibilità del piano redatta dal professionista nominato con funzioni di O.C.C.;

RITENUTA la competenza territoriale di questo Tribunale;

RILEVATO che è stato dimostrato lo stato di sovraindebitamento;

LETTO l'art 12, II comma, 1. 3/2012;

VISTO l'art 12bis L.cit.

FISSA

L'udienza per la data **19 Giugno 2019 ore 11.00**

DISPONE

- a) Che la proposta ed il presente decreto siano comunicati a cura del professionista nominato ex art 15 a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata a/r con avviso di ricevimento o per telefax o PEC, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'udienza;
- b) Che il piano ed il presente decreto siano pubblicati sul sito <http://www.tribunale.lagonegro.giustizia.it> a cura del medesimo professionista.

Lagonegro, 16/05/2019

Il giudice

Dott.ssa Giuliana Santa Trotta



TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO

Procedura RGV. 479/2018: sig.ra [REDACTED]
Professionista nominato a svolgere i compiti e le funzioni attribuiti agli
O.C.C. ex art. 15 c. 9 L. 3/2012 s.m.i.: dott. Ivo De Maio

RELAZIONE EX 9. C. 2 L. 3/2012

Il sottoscritto Ivo De Maio, dottore commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Sala Consilina e Consulente Tecnico del Giudice iscritto all'Albo del Tribunale di Lagonegro, con studio in Sala Consilina alla via Macchia Italiana n. 38,

premesse che

- in data 01/10/2018 è stato incaricato dal Tribunale di Lagonegro Sez. Volontaria Giurisdizione ad assumere le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi ex art. 15 comma 9 L.3/12 nella procedura di sovraindebitamento presentata dalla sig.ra [REDACTED];
- il debitore ha predisposto una Proposta di Piano del Consumatore di cui all'art. 6, comma 1, L.3/12, affinché venga redatta l'attestazione, tramite relazione particolareggiata, sulla fattibilità prevista ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis L. 3/12,

tutto ciò premesso,

alla luce delle verifiche effettuate, ritiene di essere in grado di presentare la relazione, composta di n. 22 pagine, correlata dal piano del consumatore, dal relativo verbale di escussione del ricorrente e di n. 7 documenti allegati.

INDICE

1. Premessa – descrizione della vicenda (pag. 2);
2. Consultazione banche dati (pag. 2)
3. Audizione del debitore (pag. 3);
4. Il piano del consumatore presentato (pag. 7);
5. Relazione di attestazione (pag. 15);
 - a) Sintesi del piano del consumatore (pag. 16)
 - b) Documentazione analizzata (pag. 16)
 - c) Analisi della situazione debitoria (pag. 17)
 - d) Valutazioni (pag. 17)
 - e) Valutazione di merito – Previsioni di pagamento per gli oneri della procedura (pag. 18)
 - f) Fabbisogno finanziario del piano e l'offerta ai creditori (pag. 18)
 - g) Attuabilità del piano di risanamento e sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori - Punti di forza e di debolezza (pag. 20)
 - h) Conclusioni (pag. 22)

ALLEGATI:

- 1) Istanza del debitore
- 2) Nomina del professionista
- 3) Autorizzazione accesso banche dati
- 4) Audizione del debitore
- 5) Piano del consumatore
- 6) Documentazione presentata dal debitore
- 7) CTU Arch. Pugliese
- 8) Documentazione acquisita tramite accesso banche dati

1) Premessa – Descrizione della vicenda

In data 11 settembre 2018, l'avvocato Dora Baratta, nella qualità di procuratore legale della sig. ra [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED], ivi residente alla Via [REDACTED], Cod.fisc. [REDACTED], proponeva istanza presso il Tribunale di Lagonegro, volta alla nomina del professionista ex art.15 legge 27 gennaio 2012 n.3 – Composizione della crisi e sovraindebitamento (*Allegato n. 1*).

Nell'istanza veniva rappresentato che:

- la sig.ra [REDACTED] versa in situazione di sovraindebitamento così come definita nell'art. 6 della l. 3/2012;
- la detta situazione ha determinato l'intenzione da parte della Sig.ra [REDACTED] di avvalersi delle prerogative previste dalla l. 3/2012 chiedendo che un professionista nominato dal Tribunale svolga compiti e funzioni agli organi di composizione della crisi.

Si instaura, pertanto, innanzi al Tribunale di Lagonegro, Ufficio della Volontaria Giurisdizione, il procedimento rubricato al numero 479/2018.

Lo scrivente, con provvedimento del 01/10/2018 è stato nominato dal Tribunale di Lagonegro, nella persona della dott.ssa Giuliana Santa Trotta, quale professionista incaricato per valutare l'ammissibilità alla procedura di sovraindebitamento, piano del consumatore, richiesta dalla sig.ra [REDACTED], assistita dall'avv. Dora Baratta del Foro di Lagonegro (*Allegato n. 2*).

2) Consultazione banche dati

In data 06 novembre lo scrivente otteneva autorizzazione da parte del Giudice dott.ssa Giuliana Santa Trotta affinché il professionista nominato potesse accedere a dati e notizie pubbliche e private ai fini del compito da svolgere (*Allegato n. 3*).

Lo scrivente ha preso visione della domanda introduttiva e della proposta di piano del consumatore presentata dalla sig.ra [REDACTED], assistita dall'avv. Dora Baratta. Sono state eseguite ricerche presso le banche dati pubbliche ed è stato sottoposto un questionario alla sig.ra [REDACTED] in cui ha dovuto dichiarare

l'esistenza o meno di contratti di conto corrente, di carte di credito, titoli, mutui, finanziamenti, ecc...negli ultimi cinque anni.

Sono stati consultati i dati disponibili nelle banche dati pubbliche:

- Centrale allarme interbancaria;
- Centrale rischi della Banca d'Italia;
- Centrale rischi finanziari;
- Accesso per verifica posizione fiscale/previdenziale debitoria;
- Accesso anagrafe rapporti finanziari;

È stata inoltre esaminata la documentazione presentata dalla sig.ra [REDACTED]:

- Contratto di mutuo fondiario Ifis Leasing- Ge Capital Servizi Finanziari Spa
- Contratto di finanziamento Unifin Spa-Santander Consumer (finanziamento con delega di pagamento)
- Contratto di finanziamento Unifin Spa- Fin Solution (cessione del quinto)
- Certificato stato di famiglia del 29/08/2018;
- Certificazione Unica anni 2018, 2017, 2016;
- Documentazione finanziamento FINDOMESTIC (estinto);
- Ctu arch. Pugliese.

3) Audizione del debitore

Lo scrivente convocava la sig.ra [REDACTED] per il giorno 12/12/2018 .

La sig.ra [REDACTED] accompagnata dall' Avvocato Dora Baratta si è presentata regolarmente all'incontro come da convocazione.

Di tale, di cui veniva redatto verbale (*Allegato n. 4*), si riporta testualmente quanto segue:

Audizione del debitore

"L'anno 2018 il giorno 12 del mese di dicembre alle ore 18:00 presso lo studio dell'avv. Dora Baratta in Sala Consilina è presente lo scrivente professionista nominato per la procedura di crisi da sovraindebitamento n. 479/2018 del Tribunale di Lagonegro, l'Avv. Dora Baratta e la Sig.ra [REDACTED].

Il legale conferma che la sig.ra [REDACTED] si trova nelle condizioni previste dalla legge per l'accesso alla procedura, rappresenta che è in corso la predisposizione della proposta da parte del proprio rappresentato, che non ci sono stati atti dispositivi negli ultimi 5 anni.

L'Avv. Baratta rappresenta che il patrimonio della Sig.ra [REDACTED] è rappresentato da un solo bene immobile, ossia quello adibito a casa familiare sito in [REDACTED] alla Via [REDACTED] (già via [REDACTED]), oltre bene mobile registrato quale una Fiat Punto dell'anno 2001, il cui valore attuale è pressoché nullo. L'avv. Baratta precisa che il predetto immobile è oggetto di procedura esecutiva immobiliare, presso il Tribunale di Lagonegro rg [REDACTED].

Presso il medesimo Tribunale è attualmente pendente azione esecutiva di pignoramento presso terzi – rg 631/2015- azionata dalla creditrice Ifis nei confronti della ricorrente.

In ordine alle circostanze che hanno causato l'indebitamento della ricorrente la stessa dichiara quanto segue:

“La crisi è iniziata nel 2010 da quando non sono riuscita regolarmente a pagare la rata di mutuo stipulato nel 2006 con la General Electric, fino ad allora i pagamenti erano stati regolari in quanto avevo disposto l’addebito diretto sul conto corrente.

Dopo la separazione giudiziale, l’unico figlio è stato a me affidato e ho dovuto da sola provvedere alla cura della sua crescita, istruzione scolastica e ogni sostegno economico.

Dopo la separazione, sono andata ad abitare, in locazione, nell’immobile in via [REDACTED] a [REDACTED], che poi nel 2001 ho acquistato per l’importo di Lire 130.000.000, pagando anticipatamente al venditore Lire 90.000.000 e per il residuo debito ho contratto un mutuo con la Banca di Roma di € 31.000,00 da restituire in 10 anni con rata di circa € 700,00 mensili, trattenute direttamente sul conto corrente.

Successivamente, nel 2005 ho contratto un altro mutuo fondiario, dando in garanzia la sopradetta abitazione, con la Banca Barclay’s dell’importo di € 50.000,00 da estinguere in 20 anni con una rata di circa 500,00 mensili i cui pagamenti sono stati sempre regolari, in quanto vi era l’addebito diretto sul conto corrente presso la BCC di Sassano. Il mutuo veniva estinto nel 2006.

Nello stesso anno è stato contratto un altro mutuo con la General Electric della durata di 25 anni e con un capitale mutuato di € 88.000,00 con rata di circa 600,00 euro mensili. I motivi che hanno indotto alla stipula di questo nuovo mutuo sono stati quelli di aver dovuto estinguere il precedente mutuo stipulato con la Barclay’s con una rata leggermente superiore ma allungando i tempi di restituzione di altri 5 anni, altresì per far fronte a spese sanitarie (odontoiatriche) e quelle necessarie ai lavori di ordinaria manutenzione interna dell’abitazione. Sul mutuo è stata iscritta ipoteca volontaria.

Successivamente ho contratto altri finanziamenti ovvero: 1) Una cessione del V dello stipendio alla finanziaria Unifin Spa con decorrenza dal mese di marzo 2012 e della durata di 120 rate dell’importo di circa € 270,00 mensili; 2) un secondo finanziamento delega sempre con la Unifin SpA con decorrenza dal mese di gennaio 2015 della durata di 84 rate dell’importo di € 450,00 mensili. Il motivo che mi aveva spinto a contrarre nuovi debiti è di carattere personale, ovvero la restituzione di una notevole somma di denaro per debiti contratti dal mio ex marito a mia insaputa e con miei parenti. Debiti che sono emersi molti anni dopo la separazione, ai quali ho dovuto far fronte nel giro di pochi mesi.

Infine, come emerge dallo stato di famiglia, negli anni successivi il divorzio mi sono fatta carico e cura di mio fratello che a causa di un intervento alle vertebre è stato dichiarato inabile al lavoro seppur non invalido al 100%. Inoltre, con ricorso presentato presso il Tribunale di Lagonegro, per ottenere l’assegno di invalidità gli è stata riconosciuta una invalidità non sufficiente per ottenere l’assegno di assistenza e al contempo la lesione subita non gli permette di poter ottenere una idoneità fisica lavorativa necessaria per riprendere a lavorare. Pertanto, ora sono io che mi occupo delle sue spese ordinarie. La mia situazione finanziaria è molto critica, non sono più in grado di vivere con pochi euro al mese, che residuano, al netto delle trattenute per le cessioni del quinto dello stipendio. Solo per la mia dignità di onesta lavoratrice e di madre con senso di responsabilità verso mio figlio che non commetto qualche sciocchezza a danno della mia persona. Mi creda io sto sopravvivendo e la disperazione è forte”.

La sig.ra [REDACTED], consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni falsi o mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/200, n. 445, sotto la propria responsabilità dichiara che a tutt’oggi nei confronti dei seguenti Enti, risulta la seguente situazione creditoria/patrimoniale attiva:

- Agenzia delle Entrate (rimborsi IRPEF e/o crediti per imposte varie	<u>SI</u>	NO	NR
- Assicurazioni risarcimento da sinistri	SI	NO	NR
- Autoveicoli di proprietà Fiat Punto del 2001	<u>SI</u>	NO	NR
- Conto corrente bancario	<u>SI</u>	NO	NR

- Carte di credito prepagate	SI	<u>NO</u>	NR
- Debitori privati, parenti/conoscenti	SI	<u>NO</u>	NR
- Depositi cauzionali	SI	<u>NO</u>	NR
- Partecipazioni societarie	SI	<u>NO</u>	NR
- Clienti vari	SI	<u>NO</u>	NR

dichiara che a tutt'oggi nei confronti dei seguenti soggetti risulta la seguente situazione debitoria

- Assegno di mantenimento alimenti	SI	<u>NO</u>	NR
- Ex coniuge	SI	<u>NO</u>	NR
- Figlio ex-marito	SI	<u>NO</u>	NR
- Agenzia delle Entrate Riscossione	SI	NO	NR
- Debiti d'imposta per IVA	SI	<u>NO</u>	NR
- Assicurazioni Premio assicurativo arretrato	SI	<u>NO</u>	NR
- Avvocati e altri professionisti	SI	NO	NR
- Banche (saldo c/c, finanziamenti, mutui)	SI	NO	NR
- Carta Bancomat o carta di credito	SI	<u>NO</u>	NR
- Credito al consumo	SI	<u>NO</u>	NR
- Cessione quinto dello stipendio	SI	NO	NR
- Mutui ipotecari	SI	NO	NR
- Ipotecche	SI	NO	NR
- Fideiussioni	SI	<u>NO</u>	NR
- Debiti verso privati (datore di lavoro, parenti, ecc...)	SI	<u>NO</u>	NR
- Società di leasing	SI	<u>NO</u>	NR
- INPS	SI	<u>NO</u>	NR
- Arretrati nelle bollette per utenze Elettricità	SI	<u>NO</u>	NR
- GAS	SI	<u>NO</u>	NR
- Riscaldamento	SI	<u>NO</u>	NR
- Acqua	SI	<u>NO</u>	NR
- Telefono fisso	SI	<u>NO</u>	NR
- Cellulare	SI	<u>NO</u>	NR
- Spese internet	SI	<u>NO</u>	NR
- Canoni di locazione	SI	<u>NO</u>	NR
- Spese condominiali	SI	<u>NO</u>	NR
- Risarcimenti danni a terzi	SI	<u>NO</u>	NR
- Tributi locali	SI	<u>NO</u>	NR
- ALTRO	SI	<u>NO</u>	NR

Domande dell'OCC alla ricorrente.

Dall'accesso alle Banche date aggiornato al 31.10.2018 appaiono delle posizioni ancora aperte:

1. Unicredit Spa carte di credito/ debito, di cosa si tratta?

ADR. È una carta di credito presso la Banca di Roma che ho provveduto a restituire al momento della chiusura del conto. A tal proposito faccio presente che ho ricevuto delle telefonate dalla Danubio Srl, fino allo scorso anno, che mi intimavano di provvedere al saldo della carta di credito. Non ho mai ricevuto alcuna comunicazione scritta al riguardo, neanche dalla Banca di Roma.

Domanda: a me risulta, tramite l'accesso alle banche dati che il mese di settembre 2018 risulta una sofferenza di € 3.922,00 con la Danubio srl intermediaria del Credito Fondiaria Spa. Cosa mi dice al riguardo?

ADR: a mio avviso si tratta sempre della carta di credito che avevo con la Banca di Roma (Unicredit) che avrà ceduto i suoi crediti alla Danubio Srl. Faccio, altresì presente che nel momento in cui ho consegnato la carta di credito all'atto della chiusura del conto, non avevo alcuna posizione debitoria con la suddetta Banca. Pertanto, ritengo di non essere debitrice di tale importo. Chiesi alla Danubio Srl di comunicare per iscritto tale presunta posizione debitoria ma , ad oggi, non ho ricevuto nulla al riguardo. Infine, preciso che ho letto su internet che la Danubio Srl è nota per richiedere il pagamento di carte di credito già pagate ed estinte con minacce telefoniche.

2. Findomestic Spa e Poste Italiane. Dalla richiesta di accesso agli atti risultano queste due posizioni, di cosa si tratta?

ADR: in ordine alla Findomestic posso dire che si tratta di una posizione già chiusa (maggio 2016), come da documentazione che esibisco e produco. Per quanto riguarda la posizione alle Poste ho soltanto un libretto di deposito con un saldo di circa € 50,00.

3. Banca del Cilento di Sassano, Vallo della Lucania e Diano.

ADR: presso tale istituto di credito ho un conto corrente su cui viene accreditato la stipendio. A tale conto è concesso un fido di € 500,00.

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

Il gestore della crisi mostra alla sig.ra [REDACTED] quanto trasmesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione dopo richiesta accesso banche dati. Emerge un saldo al 28/11/2018 di € 3.128,89.

(IRPEF per l'anno 2004, a contravvenzione del codice della strada anno 2008, Tarsu relativa agli anni 2010, 2011 e 2012, a canone rai per gli anni 2012, 2013 e 2014; registrazione sentenza gdp Sala Consilina 2015).

Eventuali procedure esecutive in corso:

Tribunale di Lagonegro, rg [REDACTED] esecuzione immobiliare;

Tribunale di Lagonegro , rg [REDACTED] pignoramento presso terzi.

In tale convocazione il sottoscritto, ove non già provveduto, invita a produrre una relazione dettagliata ed i relativi allegati onde esporre la proposta per la composizione della crisi da indebitamento e i relativi documenti a corredo della proposta.

Stante la novità dell'istituto, si precisa che la proposta ed il piano che costituiscono il "piano del consumatore" devono esporre i seguenti elementi, di caso in caso, pena la inammissibilità o la improcedibilità della domanda:

- (art.7, comma 1, primo periodo) il pagamento integrale dei crediti impignorabili;
- ex art.545 C.p.C. (art.7, comma 1, primo periodo) le scadenze di pagamento dei crediti;
- (art.7, comma 1, primo periodo) modalità di pagamento;
- (art.7, comma 1, primo periodo) eventuali garanzie;
- (art.7, comma 1, primo periodo) modalità di eventuale liquidazione;
- (art.7, comma 1, terzo periodo) solo dilazione dei pagamenti tributi UE (IVA e ritenute) (art.7, comma 1, terzo periodo) affidamento patrimonio ad un gestore;
- (art.8, comma 2) sottoscrizione di terzi a garanzia;
- (art.8, comma 4) moratoria sino a massimo 1 anno dall'omologa per i creditori privilegiati (art.9, comma 1) deposito ricorso presso agenzie fiscali, anche locali;
- (art.9, comma 2) elenco creditori con indicazione dei crediti (e prelazioni) (art.9, comma 2) elenco beni
- (art.9, comma 2) elenco atti dispositivi degli ultimi 5 anni;
- (art.9, comma 2) dichiarazione dei redditi ultimi 3 anni;
- (art.9, comma 2) elenco spese correnti di sostentamento;
- (art.9, comma 2) composizione del nucleo familiare;
- (art.9, comma 2) certificato di stato di famiglia;

Informa che il professionista delegato dovrà essere messo in condizione di redigere una relazione particolareggiata che tenga conto dei seguenti elementi:

- a) Cause indebitamento
- b) Diligenza spiegata nell'assumere obbligazioni
- c) Esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni
- d) Resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni
- e) Atti impugnati dai creditori
- f) Giudizio su completezza e attendibilità della documentazione
- g) Giudizio sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Si fa presente altresì che solo dopo aver ricevuto la documentazione di cui sopra, il professionista delegato potrà asseverare la proposta, depositarla e potrà essere fissata dal Giudice l'udienza ex art.12-bis.

Il presente verbale si chiude alle ore 19:45.

L.C. S.

4) Il piano del consumatore presentato

In data 25 febbraio 2019 veniva inviato (*Allegato n. 5*) il Piano del Consumatore che si riporta integralmente qui di seguito per importanza ed esaustività espositiva:

PIANO DEL CONSUMATORE

AI SENSI DELL'ART.7, COMMA 1, LEGGE N.3/2012

La signora [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED], ivi residente alla Via [REDACTED], Cod.fisc. [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. Dora Baratta, giusta delega agli atti in calce al presente atto, la quale dichiara, fin da ora, di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria, ai sensi di legge, al seguente indirizzo di posta elettronica studiolegalebaratta@pec.it

PREMESSO CHE

- 1) sussiste, nella fattispecie in esame, il requisito di cui all'art. 6, comma 1, L.3/12, essendo l'istante "Consumatore" pertanto non soggetto né assoggettabile ad altre procedure concorsuali e vigenti, previste dall'art. 1 R.D., 16 marzo 1942, n. 267;
- 2) sussiste altresì, come verrà ampiamente esposto nel prosieguo del presente ricorso, il requisito oggettivo di cui all'art. 6, comma 2, lettera a) L.3/12, in quanto la ricorrente, si trova in una situazione di sovraindebitamento, intesa quale situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile che, di fatto, non rende possibile al medesimo adempiere alle obbligazioni stesse, secondo le scadenze originariamente pattuite;
- 3) in ogni caso, l'art. 7, comma 1 bis, L. 3/12, prevede espressamente che "Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del Tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1";
- 4) la ricorrente non ha fatto ricorso, nei cinque anni antecedenti la presente domanda, ad alcuno dei procedimenti di cui alla L. 3/12 né ha subito uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della medesima legge;
- 5) la ricorrente medesimo ha inoltre, sempre conformemente al ridetto dettato normativo, presentato istanza ai sensi dell'art. 15, comma 9 della citata L. 3/12, al fine di ottenere la nomina di professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi, così da poter usufruire delle procedure previste dalla summenzionata normativa;
- 6) all'esito di tale istanza, (RG 479/2018), il Giudice ha nominato quale Organismo di Composizione della Crisi il Dott. Ivo De Maio, che ha accettato l'incarico conferito;

7) la scrivente difesa dall'avv. Dora Baratta ha quindi chiesto al suddetto Professionista la redazione della relazione particolareggiata, ai sensi dell'art 9 comma 3 bis, L.3/12, contenente:

- a) l'indicazione delle cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del ricorrente negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Tutto ciò premesso l'istante

CHIEDE

di essere ammessa alla procedura "piano del consumatore" a norma degli articoli 9 e s.s. della L. 3/12, secondo la proposta di cui al prosieguo del presente atto, a cui seguirà la relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi, dott. Ivo De Maio.

In particolare, al fine di dare al Giudicante una visione complessiva della vicenda che occupa, si espone quanto in appresso.

SITUAZIONE DEBITORIA

L'ammontare dei debiti complessivi maturati alla data del deposito del presente ricorso è pari a circa € 109.514,14 come meglio dettagliati nella tabella seguente:

Tabella N. 1

CREDITORE	NATURA DEL CREDITO	DEBITO	RATA MENSILE	DEBITO RESIDUO
Ifis Leasing- Ge Capital Servizi Finanziari SPA	Ipotecario	€ 88.000,00	€ 561,91	€ 79.713,25
Unifin Spa - Fin Solution	chirografo	€ 32.280,00	€ 269,00	€ 8.877,00*
Unifin Spa - Santander	chirografo	€ 37.380,00	€ 445,00	€ 13.795,00*
Agenzia Entrate e Riscossione	chirografo	Da pagarsi entro un anno dall'omologa		€ 3.128,89
Spese di giustizia, legali e competenze gestore della crisi	Da pagarsi entro un anno dall'omologa			€ 4.000,00
Tot. Euro			€ 1.275,91	€ 109.514,14

* Al 31 maggio 2019

La tabella di cui sopra mette in mostra il forte squilibrio tra le obbligazioni contratte e la capacità economica della ricorrente la quale dovrebbe al momento versare una rata mensile di € 1.275,91, rispetto a uno stipendio netto di circa € 1.400,00.

Tale evidente sproporzione non permette alla sig.ra [REDACTED] di poter far fronte agli impegni già presi, tant'è che ha interrotto il versamento della rata mensile del mutuo.

La sig.ra [REDACTED], manifesta la volontà di provvedere al pagamento di tutti i suoi debiti, proprio per dare una svolta alla sua vita e poter continuare a vivere una vita dignitosa. Chiede volersi disporre, pertanto, la moratoria di un anno dall'omologa (art. 8 c.4), per poter provvedere al pagamento delle spese di giustizia (dei tecnici e dei legali) e del debito ad oggi presente con l'Agenzia delle Entrate Riscossione.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il patrimonio del debitore è costituito da:

- 1) Immobile civile abitazione in [REDACTED], alla via [REDACTED], piano S1, Fg. 21, p.lla 874, sub. 9, classe 5, consistenza 6,5 vani, rendita 637,82.

Su tale immobile è stata iscritta ipoteca volontaria concessa a garanzia di mutuo fondiario a rogito del notaio dr. Coppa Francesco del 09/10/2006, di immobile sito in [REDACTED] alla Via [REDACTED], per l'importo di euro 88.000,00, a favore della General Electric Capital Bank S.A., e registrato presso l'Agenzia del Territorio di Salerno ai nn. [REDACTED] a seguito di mutuo fondiario concesso dal creditore ipotecario - **Ifis Leasing –Ge Capital Servizi Finanziari spa-**.

Inoltre è presente trascrizione del 16/04/2014 - verbale di pignoramento trascritto dalla Ge Capital Servizi Finanziari S.p.A., derivante da atto giudiziario del 28/04/2014 rep. 682 e registrato presso l'Agenzia del Territorio di Salerno ai nn. [REDACTED].

L'esponente non ha disponibilità liquide.

ESISTENZA DI PROCEDURE O ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Lo scrivente fa rilevare che:

- nessun atto di disposizione nella sfera patrimoniale del debitore è stato posto in essere e che tali atti siano stati impugnati dai creditori;
- in danno del ricorrente, presso il Tribunale di Lagonegro, pende una procedura esecutiva immobiliare n - [REDACTED] r.g.e. promossa da GE Capital i Servizi Finanziari S.p.A.. Il titolo del creditore procedente è rappresentato da atto giudiziario emesso dal Tribunale di

Lagonegro in data 28/04/2014, rep. [REDACTED] e conseguente verbale di pignoramento sull'immobile sito in [REDACTED] a (SA) alla Via [REDACTED], (già Via [REDACTED] e identificato al foglio 21 p.lla 874 sub 9, cat. A/2, piano S1 consistenza di 6,5 vani, trascritto presso l'Ufficio provinciale di Salerno - territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare e registrato in data 16/06/2014 al n. [REDACTED] di registro generale e n. [REDACTED] di registro particolare. L'immobile è di proprietà del debitore. L'importo dovuto al creditore precedente è pari complessivamente a € 79.713,25, come da atto di precetto e atto di pignoramento formulata dagli Avv. ti Paolo ADRIANO e Emanuele ROSSI.

Nella predetta procedura esecutiva, all'attualità, non risultano intervenuti altri creditori.

- altresì, presso il Tribunale di Lagonegro pende procedura n. [REDACTED] r.g.e., atto di pignoramento presso terzi promosso da Ge Capital Servizi Finanziari S.p.a.

MERITEVOLEZZA DELL'ISTANTE

In ordine al requisito della c.d. meritevolezza, richiesto dalla legge ai fini della omologazione del Piano del Consumatore e, segnatamente, circa l'ulteriore controllo attribuito al Giudice che "quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano" ai sensi dell'articolo 12 bis l.3/12, si rileva quanto in appresso.

Dalla narrativa del presente ricorso e dalla documentazione prodotta, emerge chiaramente come il sovraindebitamento sia stato determinato da una serie di concause che hanno provocato il dissesto economico, prima tra tutte, la separazione personale dal coniuge che ha comportato l'insostenibilità delle obbligazioni assunte, già comunque piuttosto onerose per il ricorrente, che con notevoli sforzi, ha sempre puntualmente onorato i propri debiti.

Il consumatore che si rivolge all'Istituto di credito o alla Società Finanziaria per l'ottenimento di un prestito è solitamente un soggetto che non ha competenza in materia bancaria/finanziaria, ma anzi, un soggetto che, al fine di ottenere una somma di denaro produce una serie di documenti attestanti redditi e patrimonio, nonché la presenza di altri debiti che gravano sugli stessi, che verranno valutati da un soggetto che riveste la qualifica di professionista e che, proprio per le competenze di cui dispone, è in grado di valutare se il richiedente sia o meno in grado di sostenere l'obbligazione da assumere e, solo, dopo una tale verifica eroga il finanziamento richiesto.

Alla luce di tale ulteriore considerazione è necessario valutare, ai fini della meritevolezza dell'istante, anche il comportamento dei creditori ed in particolare di quelli che hanno erogato i prestiti più recenti ed escludere così che in fase di richiesta del nuovo prestito si possa anche astrattamente configurare un comportamento poco diligente della Signora [REDACTED] che, di fatto, si è affidata al giudizio di un professionista in materia che avrebbe dovuto, per poter approvare la richiesta di finanziamento, valutato in origine, la sostenibilità del debito.

Si ritiene, pertanto, sussistente il requisito della meritevolezza in capo alla ricorrente.

PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

Considerato tutto quanto sopra esposto, il ricorrente intende proporre ai propri creditori un "piano del consumatore" a norma degli articoli 7 e s.s. della L. 3/2012, secondo le seguenti scadenze e modalità.

In particolare, la proposta di Piano del Consumatore prevede il pagamento **attraverso rate mensili derivante dal proprio lavoro a tempo indeterminato presso il Comune di [REDACTED]** mediante:

• PRIMA FASE E PRIMO ANNO:

- 1) La sospensione delle due cessioni del quinto dello stipendio in modo che la busta paga ritorni alla cifra originaria di circa euro 1.400,00, al netto delle trattenute di legge;
- 2) Destinare la somma di circa euro 800,00 (degli originari 1.400,00 mensili) per il sostentamento della famiglia. La fase programmata prevede, con rate di circa € 600,00 mensili, il pagamento delle spese di giustizia, consulente facente funzioni di organismo di composizione della crisi, consulente legale, soddisfazione del pagamento all'Agenzia delle Entrate Riscossione che è creditrice di € 3.128,89.

• SECONDA FASE E SECONDO ANNO:

Terminato il pagamento dei crediti di cui sopra, destinare

- 1) la somma di euro 240,00 mensili al pagamento del mutuo ipotecario;
- 2) La somma di euro 209,91 al soddisfacimento dei crediti chirografari
il tutto per un totale di **€ 509,91** come dettagliato nella tabella seguente;

Tabella N. 2

CREDITORE	DEBITO RESIDUO	RATA	MESI	DEBITO ESTINTO
Ifis Leasing – Ge Capital Servizi Finanziari Spa	€ 79.713,25	€ 240,00	84	€ 20.160,00 25,29% (oltre quanto ricavato dalla vendita della E.I.)
Unifin Spa – Santander	€ 8.877,00 Al 31/05/2019	€ 105,68	84	€ 8.877,12 100%
Unifin Spa – Fin Solution	€ 13.795,00 Al 31/05/2019	€ 164,23	84	€ 13.795,32 100%
Tot. Euro		€ 509,91		€ 42.832,44

Riepilogando:

- Quanto ad euro 7.200,00 previsti nella prima fase, verranno destinati alla completa soddisfazione delle spese di giustizia, consulente facente funzioni di organismo di composizione della crisi, consulente legale, soddisfazione del pagamento all’Agenzia delle Entrate Riscossione, entro un anno dalla omologa del piano.

Tali crediti si dettagliano qui di seguito nella remunerazione:

- 1) spese di giustizia per circa euro 2.000,00 comprensivi di oneri e spese al Dott. Ivo De Maio, Organismo di Composizione della Crisi;
- 2) Per circa euro 2.000,00 comprensivi di oneri e spese, difensore e consulente di parte che ha seguito la redazione del presente piano e le attività connesse allo stesso;
- 3) La somma residua verrà destinata alla completa soddisfazione del pagamento all’Agenzia delle Entrate Riscossione che ad oggi avanza € 3.182,89;

Nella seconda fase, la posizione debitoria riguardante il mutuo concesso dal creditore privilegiato - **Ifis Leasing –Ge Capital Servizi Finanziari spa-** , non sarà soddisfatta solo con il versamento delle rate mensili indicate nella tabella bensì attraverso la vendita dell’immobile sito in [REDACTED], già oggetto della procedura esecutiva immobiliare (rg [REDACTED]) azionata dalla stessa creditrice e pendente presso il medesimo Tribunale.

Nella menzionata procedura esecutiva il nominato ctu (arch. Micaela Pugliese) ha individuato il prezzo base per la vendita dell’immobile in € 74.925,00.

Considerando anche la vendita del bene al secondo tentativo (€ 56.193,75) con un abbattimento del 25%, la pretesa creditoria (€ 79.713,25) sarà comunque soddisfatta al 96% poiché è affiancata dal versamento mensile di una rata di € 240,00 per 7 anni, per un totale di € 20.160,00; in caso di vendita al terzo tentativo la pretesa creditoria sarà soddisfatta all'78%.

Per i creditori chirografari si chiede solo una concessione della dilazione di pagamento per 84 mesi e saranno soddisfatti per l'intero:

- **Unifin Spa – Santander e Unifin Solution.** Il piano così formulato risulta rispettare la pretesa creditoria delle due finanziarie (€ 164,23 x 84 mesi = € 13.795,32; 105,68 x 84 mesi = € 8.877,12)

SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA

Si rimanda alle considerazioni espresse dal nominato OCC, rimarcando che i redditi futuri messi a disposizione della procedura provengono da assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di [REDACTED].

ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Premesso che l'unico bene già oggetto di procedura esecutiva immobiliare è già in fase avanzata (con le sue relative spese di giustizia) ed essendo intenzione della ricorrente saldare e definire la propria posizione debitoria, si ritiene preferibile che il bene sia venduto in sede di procedura esecutiva già in atto al fine di evitare un prolungamento dei tempi processuali e delle spese di giustizia.

ALTRE CONSIDERAZIONI

Al fine di validare l'adeguatezza del piano proposto si dichiara che non sono presenti crediti impignorabili e che tra i debiti aventi natura fiscale non sono presenti debiti per IVA o ritenute d'acconto. In merito al presunto credito vantato dalla Danubio Srl (€ 3.922,00), qualora vengano comunicate e provate tali pretese, la sig.ra [REDACTED] si farà carico del loro integrale pagamento a mezzo rimesse mensili di € 510,00, ponendoli in coda rispetto alla dilazione oggi prevista di 84 mesi, sino al loro soddisfacimento.

Tutto ciò essenzialmente premesso e considerato, il ricorrente, come sopra rappresentato difeso ed elettivamente domiciliato

RICORRE

All'On.le Tribunale di Lagonegro affinché:

ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla L. 3/2012, svolte comunque le formalità di rito, Voglia ammettere la sig.ra [REDACTED], alla procedura di piano del consumatore e conseguentemente

fissi con decreto l'udienza ex art. 10 comma 1 L. 3/12 e disponga, ex multis, oltre alla comunicazione della proposta allegata e del pedissequo decreto, che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori.

Disponga altresì la sospensione della sola procedura esecutiva mobiliare.

Dichiari, infine, la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali, nonché la sospensione delle trattenute sullo stipendio derivanti da cessioni del quinto dello stipendio, per la quale si chiede la moratoria di un anno utile al pagamento dei crediti come specificato in precedenza.

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di piano, entro il termine di cui all'art. 9 comma 3-ter L.3/12, che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere.

Sala Consilina, 25 febbraio 2019

**5) RELAZIONE DI ATTESTAZIONE DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
EX ARTT. 9 COMMA 2 E 15 COMMA 6 LEGGE N. 3/2012**

Il sottoscritto Dott. Ivo De Maio,

premessi che:

- che la Legge del 27 gennaio 2012, n. 3 consente al debitore di presentare al Tribunale competente un piano del consumatore per la ristrutturazione dei debiti;
- che la sig.ra ██████████, nata a ██████████ il ██████████, ivi residente alla Via ██████████, Cod.fisc. ██████████ ha deciso di proporre un “piano del consumatore” (art. 12-bis, co.1 e 2, legge n.3/2012) al fine di soddisfare i creditori, piano che va relazionato sul versante dell'attuabilità;
- che i debiti complessivi secondo il piano presentato e la documentazione probante ammontano a Euro 109.514,14;
- che la sig.ra ██████████ dipendente presso il Comune di ██████████ percepisce un reddito mensile netto pari a circa € 1.400,00;
- che la Sig.ra ██████████ è separata legalmente e ha un fratello a carico;
- che i creditori del debitore, così come comunicato dalla signora ██████████, mediante esibizione dei documenti elencati nel prosieguo e come successive richieste ai creditori risultano così costituiti:
 - 1) Ifis Leasing- Ge Capital Servizi Finanziari SPA – DEBITO IPOTECARIO – con residuo pari a € 79.713,25;
 - 2) Unifin Spa - Fin Solution Santander – DEBITO CHIROGRAFARIO – con residuo al mese di maggio 2019 pari a € 8.877,00;
 - 3) Unifin Spa - Santander – DEBITO CHIROGRAFARIO – con residuo al mese di maggio 2019 pari a € 13.795,00

- 4) AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – DEBITO CHIROGRAFARIO – con residuo al mese di novembre 2018 pari ad € **3.128,89**
- che tutti i debiti sopraesposti sono stati così dichiarati dal debitore;
 - che il piano del consumatore presentato allo scrivente il 25 febbraio 2019 prevede il pagamento dei crediti nelle seguenti misure e tempistiche:
 - 1) 100% delle spese di giustizia, dei consulenti, del debito c/o l’Agenzia delle Entrate Riscossione nell’arco temporale dei 12 mesi dall’omologa;
 - 2) In merito al credito della Ifis leasing garantito da ipoteca, si prevede il pagamento della somma di € 20.160,00, pari al 25,29% del totale a mezzo 84 rate di € 240,00, oltre quanto la stessa otterrà in sede di distribuzione del ricavato della procedura immobiliare pendente davanti al Tribunale di Lagonegro, che non subirà interruzioni in caso di approvazione del presente piano del consumatore (a tal riguardo se l’immobile dovesse essere venduto al secondo esperimento con un ribasso del 25% , la Ifis leasing otterrebbe il 96% del credito vantato);
 - 3) 100% dei crediti chirografari in linea capitale, in 84 rate mensili,

tutto ciò premesso

ESPONE LA SEGUENTE

RELAZIONE

a) Sintesi del piano del consumatore

Il debitore ha sottoposto in esame il proprio piano del consumatore sulla base del confronto con il professionista nominato.

La proposta di Piano del Consumatore prevede che:

il debitore versi a favore della procedura un importo mensile del proprio reddito derivante dal lavoro a tempo indeterminato presso il Comune di [REDACTED].

Tale quota sarà pari a: circa € 600,00 per i primi dodici mesi dalla data di omologa; circa € 510,00 mensili per i seguenti 84 mesi, oltre il ricavato della vendita dell’immobile a base d’asta di € 74.925,00.

b) Documentazione analizzata

1- Presentata dall’istante (Allegato n. 6)

- documentazione anagrafica (certificato stato famiglia, copia documento di identità);
- Mod. CU degli ultimi tre anni;
- Contratto mutuo, cessione del quinto e finanziamento con delega di pagamento;
- contratto FINDOMESTIC estinto;
- CTU arch. Pugliese (Allegato n. 7).

2 - Acquisita tramite accesso banche dati (Allegato n. 8):

- estratti ruolo Agenzia delle Entrate Riscossione;
- Centrale allarme interbancaria;
- Centrale rischi della Banca d'Italia;
- Centrale rischi finanziari;
- Verifica posizione fiscale/previdenziale debitoria;
- Accesso anagrafe rapporti finanziari.

Tale documentazione risulta idonea, sufficiente e rispondente alla presentazione della proposta.

c) Analisi della situazione debitoria

L'analisi della situazione debitoria della sig.ra █████ esplicita un indebitamento derivato dal soddisfacimento di bisogni primari del consumatore e da debiti contratti in relazione alla famiglia.

Il debitore ha rappresentato che l'impossibilità di far fronte alle proprie obbligazioni è derivato soprattutto dalla separazione con il coniuge che ha portato la sig.ra █████ a dovere provvedere da sola a debiti contratti dall'ex coniuge.

d) Valutazioni

Preliminarmente, al fine di poter porre in essere un piano del consumatore idoneo a contemperare l'esigenza della ricorrente e alla sua famiglia ad una vita dignitosa, e l'interesse del creditore di ottenere quanto agli stessi spettante, l'esperto designato ricorre al calcolo della soglia di povertà assoluta così come proiettato dall'Istat il quale rappresenta il valore monetario a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base al numero dei componenti del nucleo familiare e classe di età, ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza.

In base ai valori inseriti: n. 3 componenti nucleo familiare, per classe di età compresa tra 18-59 anni, che vive nel Mezzogiorno con meno di € 50.000,00, il calcolo ha prodotto una soglia di povertà assoluta nel 2017, ultima annualità rilevata, pari ad **€ 1.328,47**.

Mettendo a confronto il dato ricavato dalla soglia di povertà, i debiti contratti, la capacità economica del debitore, risultano tre valori assolutamente incompatibili tra di loro.

La sig.ra █████, da quanto emerso anche dai colloqui intrattenuti con la stessa e con il legale, pur di riacquistare la propria serenità familiare, attraverso il pagamento dei debiti contratti, propone un piano del consumatore che non prevede il rispetto del limite indicato dalla soglia di povertà.

Bisogna tenere conto che ai fini della valutazione della meritevolezza volta all'accesso alla procedura, va necessariamente esaminato il comportamento del debitore di fronte alla assunzione del debito. Nel caso di specie e inerentemente ai debiti contratti, dall'analisi della documentazione prodotta, appaiono tutti debiti contratti nell'interesse della famiglia, prima della separazione con il marito, il mutuo ipotecario e dopo la

separazione le cessioni del quinto dello stipendio e il finanziamento con delega per far fronte a debiti contratti dall'ex coniuge a sua insaputa ai quali la sig.ra [REDACTED] ha dovuto provvedere autonomamente.

Sotto l'aspetto della "meritevolezza" della sig.ra [REDACTED] si evidenzia che la stessa ha ricevuto finanziamenti da parte di operatori del settore creditizio in misura ben superiore alle proprie capacità di rimborso alimentando un inevitabile indebitamento della stessa.

Ad ogni buon conto a giustificazione dell'evidente sovraindebitamento della sig.ra [REDACTED], gioca la circostanza che la stessa, all'atto dell'accensione del mutuo fondiario, non poteva preventivare che a seguito della separazione dall'ex coniuge, avrebbe dovuto sostenere da sola finanziariamente la famiglia, oltre a supportare i debiti contratti a sua "insaputa" dall'ex coniuge.

La sig.ra [REDACTED] trovatasi in tale inaspettata difficoltà economica, ha inteso far fronte ai "propri" impegni contraendo ben due cessioni del quinto dello stipendio, che, attesa la loro sproporzione (unitamente al mutuo fondiario già in essere) hanno determinato l'inevitabile insostenibilità economica – finanziaria del menage familiare.

È necessario valutare, ai fini della meritevolezza dell'istante, anche il comportamento dei creditori istituzionali che hanno erogato i prestiti più recenti ed escludere così che in fase di richiesta del nuovo prestito si possa anche astrattamente configurare un comportamento poco diligente della sig.ra [REDACTED].

In sintesi, la sig.ra [REDACTED] ha subito gli effetti negativi della separazione sia in tema di minori risorse in entrata che dell'assunzione di fatto di taluni debiti dell'ex coniuge che hanno destabilizzato le proprie finanze. Allo scopo di far fronte agli stessi ed onorare le obbligazioni assunte ha visto negli istituti finanziari l'unica ancora di salvataggio, senza rendersi conto dell'insostenibilità per le proprie capacità di rimborsare i dei finanziamenti accessi, complice la scarsa attenzione dei finanziatori sul "merito del credito" della sig.ra [REDACTED].

In altre parole, la sig.ra [REDACTED] per fatti esterni alla propria volontà, al fine di risolvere le pendenze già in essere ha contratto finanziamenti con intermediari creditizi i quali hanno ignorato o almeno colpevolmente sottovalutato le capacità di rimborso della stessa, comportando uno stato "inconsapevole" di sovraindebitamento.

Alla luce di tutte le superiori considerazioni, si ritiene sussistente il requisito della meritevolezza in capo alla ricorrente.

e) Valutazioni di merito – Previsioni di pagamento per gli oneri della procedura

Si evidenzia che, secondo il piano, i compensi professionali di assistenza nella procedura di cui alla legge 27/1/2012 numero 3, citata, saranno assunti dalla sig.ra [REDACTED] in prededuzione e sempre tramite il pagamento rateale esteso anche agli altri professionisti che hanno assistito la sig.ra [REDACTED] a partire dalle spese di giustizia a cui verrà dato priorità temporale nel pagamento nei dodici mesi successivi all'omologa.

Lo scrivente congiuntamente al legale del debitore ha provveduto alla quantificazione degli oneri della procedura che sono stati valutati in complessivi € 4.000,00.

Il piano prevede, che tutti i creditori in prededuzione, nonché l'Agenzia delle entrate Riscossione, verranno pagati entro un anno a partire dall'omologa mediante quota parte di circa € 600,00 dello stipendio della sig.ra Coiro.

f) Fabbisogno finanziario del piano e l'offerta ai creditori

Il piano analiticamente esposto, relativamente alle somme esclusivamente destinate ai creditori, necessita di un fabbisogno finanziario per il primo anno dall'omologa di circa € 600,00 mensili per il pagamento del 100% al credito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, delle spese di giustizia e dei consulenti. Tali importi verranno così destinati:

- Quanto ad euro 7.200,00 circa verranno destinati alle pagamento delle spese di giustizia, dei consulenti, del debito c/o l'Agenzia delle Entrate Riscossione nell'arco temporale dei 12 mesi dall'omologa. Tali crediti si dettano qui di seguito nella remunerazione:
 - Prioritariamente e fino a concorrenza delle spese di giustizia per circa euro 2.000,00 comprensivi di oneri e spese al Dott. Ivo De Maio, Organismo di Composizione della Crisi;
 - Per circa euro 2.000,00 comprensivi di oneri e spese, difensore e consulente di parte che ha seguito la redazione del piano e le attività connesse allo stesso, ivi compresa la raccolta e lo studio della documentazione sottesa alla elaborazione;
 - Quanto ad euro 3.128,89 verranno destinati alla completa soddisfazione del pagamento all'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Successivamente, a partire dal secondo anno dall'omologa, come proposto dalla sig.ra [REDACTED], sono previsti i seguenti pagamenti in n. 84 rate di circa € 510,00 mediante le seguenti previsioni di pagamento:

- pagamento del creditore ipotecario che non sarà soddisfatta solo con il versamento delle rate mensili (cfr. tab. N. 2 pag. 9) bensì attraverso la vendita dell'immobile sito in [REDACTED], già oggetto della procedura esecutiva immobiliare (rg [REDACTED]) azionata dalla stessa creditrice e pendente presso il medesimo Tribunale.

Atteso che il CTU della procedura esecutiva immobiliare (*Allegato N. 7*) ha individuato il prezzo base per la vendita dell'immobile in € 74.925,00 e considerando anche la vendita del bene al secondo tentativo con un abbattimento del 25%, la pretesa creditoria potrebbe essere soddisfatta al 96% poiché è affiancata dal versamento mensile di una rata di € 240,00 per 7 anni, per un totale di € 20.880,00. Il sottoscritto ritiene valida la proposta di non sospendere la procedura esecutiva già in atto al fine di evitare un prolungamento dei tempi processuali e ulteriore aggravio delle spese. A tal proposito, in merito alla procedura suddetta, si fa presente che il GE in data 13/03/2019 ha disposto che il delegato alla vendita provveda nei seguenti 18 mesi a compiere le procedure di vendita; il delegato alla vendita, avv. Eugenio Calandriello, ha fissato la prima vendita per il giorno 28/06/2019.

- pagamento del 100% ai creditori chirografari per i quali si chiede soltanto dilazione.

Il tutto come riportato nella tabella seguente:

Tabella riepilogativa

Prima Fase (primo anno dall'omologa)	DEBITO	RATA MENSILE	DEBITO RESIDUO
Spese di giustizia, legali e competenze gestore della crisi	€ 4.000,00		
Spese di giustizia, legali e competenze gestore della crisi	€ 3.128,89		
TOTALE	€ 7.128,89 (A)	€ 594,00 Totale rata mensile primo anno	€ 0,00
Seconda Fase (dal secondo anno dall'omologa per 7 anni)	DEBITO	RATA MENSILE	DEBITO RESIDUO
Ifis Leasing- Ge Capital Servizi Finanziari SPA	€ 79.713,25	€ 240,00	€ 58.833,25 (che può essere quasi totalmente soddisfatto dal ricavato dalla vendita della E.I.)
Unifin Spa - Fin Solution	€ 8.877,00*	€ 105,68	0,00
Unifin Spa - Santander	€ 13.795,00*	€ 164,23	0,00
TOTALE	€ 102.385,25 (B)	€ 509,91 Totale rata mensile dal secondo anno per 7 anni	
Totale situazione debitoria (A) + (B) = € 109.514,14			

* Situazione al 31 maggio 2019

g) Attuabilità del piano di risanamento e sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori- Punti di forza e di debolezza.

Secondo il debitore, il piano può ragionevolmente essere realizzato e ad oggi, sembra rappresentare la migliore proposta formulabile dal debitore. E' importante, al riguardo, fare alcune considerazioni e approfondimenti. La sicurezza nel pagamento dei debiti deriva sostanzialmente dall'assunzione a tempo indeterminato della sig.ra ██████ presso il Comune di ██████ e questo garantisce che i flussi di reddito proposti possano agevolmente essere messi a disposizione del debitore a favore dei creditori.

La legge n.3/2012, andando a colmare un vuoto normativo durato decenni, vuole infatti, finalmente, garantire al debitore una possibile soluzione fattuale e sociale alla propria condizione, in modo che lo stesso, come si dice, possa "voltare pagina".

Il concetto sopra riportato non è cosa di poco conto, se applicato alla procedura in corso, se si considera che il debitore, ammettendo dinanzi allo Stato, di non poter più ottemperare alle proprie obbligazioni, si impegna però corrispondere l'onere sostenibile in più anni, chiedendo una dilazione abbattimento percentuale sulla base delle proprie capacità di reddito ed essendo favorevole alla prosecuzione delle procedura esecutiva immobiliare in corso al fine di poter chiudere al più presto tale vicenda e, rinunciando alla sua abitazione, cancellando definitivamente questo periodo spiacevole.

E' noto che il "Piano del consumatore", non prevede l'esplicito voto dei creditori sulla proposta del debitore; è per questo che si impongono al Giudice e all'attestatore particolari cautele volte a tutelare i creditori che dovranno necessariamente "subire" una decisione giudiziale a prescindere dal proprio giudizio, ferma restando l'opposizione alla omologa del piano.

Nel caso di specie, come ricordato, il piano presentato dalla sig.ra [REDACTED] non prevede di fatto una falcidia dei debiti contratti ma una dilazione di pagamento degli stessi sulla base dell'importo massimo consentibile al debitore: il piano, infatti garantirebbe con un regolare flusso di denaro mensile tratto da uno stipendio statale e tempo indeterminato, il pagamento totale dei debiti chirografari e la disponibilità a cedere l'immobile, già oggetto di procedura esecutiva immobiliare che, potrebbe alla seconda vendita, consentire il pagamento del 100% del debito residuo.

Ne deriva che anche il tempo richiesto per l'adempimento (84 mesi dalla omologa) appare plausibile e congruo rispetto alle possibilità di pagamento del debitore e appare meritevole di accoglimento.

Lo scrivente, per quanto sopra illustrato, sulla base della documentazione consegnata dalla ricorrente, di quella ulteriormente acquisita e di quanto da lei dichiarato, evidenzia che alla data di redazione dell'elaborato non è al corrente circa la presenza di altre situazioni debitorie riconducibili alla sig.ra [REDACTED]. In merito a quanto emerso dall'accesso alle banche dati (centrale rischi Banca d'Italia) nel mese di settembre 2018 risulta una sofferenza di € 3.922,00 con la Danubio srl intermediaria del Credito Fondiaria Spa e che si occuperebbe del recupero credito della Unicredit SpA; la sig.ra [REDACTED] nel in sede di audizione ha dichiarato che nel momento in cui ha consegnato la carta di credito all'atto della chiusura del conto con la Unicredit Banca Roma, non aveva alcuna posizione debitoria con la suddetta Banca e ritiene di non essere debitrice di tale importo. Avendo ricevuto semplici telefonate dalla Danubio Srl, ha chiesto di comunicare per iscritto tale presunta posizione debitoria ma non ha mai ricevuto nulla al riguardo. Pertanto il sottoscritto non ha elementi sufficienti per verificare o meno l'esistenza di tale situazione debitoria. Qualora vengano comunicate e provate tali pretese, la sig.ra [REDACTED] si farà carico del loro integrale pagamento a mezzo rimesse mensili di € 510,00, ponendoli in coda rispetto alla dilazione oggi prevista di 84 mesi, sino al loro soddisfacimento.

In merito poi all'analisi dell'elenco dei rapporti finanziari richiesto all'Agenzia delle Entrate, si evidenzia che in tale elenco (rapporti di conto corrente, finanziamenti, etc...) anche le posizioni estinte risultano avere una data di inizio ma non una data di fine per cui, nel verbale di audizione sono state chieste delucidazioni

alla sig.ra ■■■■■ che per alcune di essere ha prodotto documentazione da cui si evince l'estinzione del rapporto, in particolar modo il contratto di finanziamento con la FINDOMESTIC.

h) Conclusioni

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, lo scrivente ritiene che il piano del consumatore così come predisposto, pur con l'alea preordinata che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attuabile in legittimità e in merito e questo in considerazione della meritevolezza del debitore e dei contenuti del piano in quanto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori al fine di soddisfare tutti nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo. La rata, così come più volte descritta, è stata modulata in modo tale da permettere sia alla ricorrente di acquisire uno stile di vita dignitoso sia di soddisfare le pretese dei suoi creditori.

Per i motivi anzidetti il piano è degno di asseverazione.

Con deferenti ossequi.

Sala Consilina/Lagonegro, 13 maggio 2019

Gestore della Crisi

Dott. Ivo De Maio

Ivo De Maio

Dottore Commercialista - Revisore Legale dei Conti
Via Macchia Italiana, 38
84036 SALA CONSILINA (SA)
Tel. 3495520914 Fax 097523444
e-mail ivodemaio@katamail.com
pec ivodemaio@ordine.commercialistisala.it